



N° R.G. 3906/2017

TRIBUNALE DI CAGLIARI  
SEZIONE I CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Elisa Lombardo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.06.2017 nella causa promossa da [REDACTED] nato in COSTA D'AVORIO, rappresentato e difeso dall'avv. ELVIA SPIGNO

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato presso la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CAGLIARI – Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari

E NEI CONFRONTI DI

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI CAGLIARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex artt. 35 D.lgs 25/2008 e 19 D.lgs 150/2011

\*\*\*\*\*

Con ricorso depositato in data 21.04.2017, [REDACTED] ha ritualmente proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari, emesso nella seduta del 30.03.2017, notificato in data 11.4.2017, con il quale è stato disposto di non riconoscere in suo favore la protezione internazionale.

Il ricorrente, ritenuta errata la valutazione effettuata dalla Commissione Territoriale, ha concluso, pertanto, domandando il riconoscimento dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, e, in via gradata, la protezione cd. umanitaria, nonché, in ultimo, il riconoscimento del diritto di asilo ex art. 10, comma terzo della Costituzione.

Nessuno si è costituito per il Ministero convenuto, con conseguente dichiarazione di sua contumacia.

Il Pubblico Ministero non ha fatto pervenire sue conclusioni, né ha comunicato motivi ostativi al riconoscimento della protezione internazionale.

La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e mediante l'audizione del ricorrente, avvenuta alla citata udienza per il tramite di un interprete nominato d'ufficio.

In particolare, è stato prodotto in giudizio il verbale delle dichiarazioni dallo stesso rese in sede di audizione personale davanti alla Commissione territoriale competente, dalla lettura del quale



N° R.G. 3906/2017

è emerso che il predetto ha dichiarato di essere nato in Costa d'Avorio, a Abidjan, ove ha vissuto fino al momento del suo espatrio, avvenuto il 17.02.2015.

Il ricorrente, analfabeta, ha dichiarato di aver lasciato il proprio Paese a causa della povertà e della volontà di trovare un lavoro *"ovunque fosse, ma non in Patria perché lì non mi sento a mio agio. Perché ad ogni tornata elettorale sorgerà un conflitto [...]. Temo la guerra politica"*.

Davanti a questo Giudice il ricorrente, in lingua italiana e con l'ausilio marginale dell'interprete, ha confermato la propria provenienza, riferendo di aver lasciato la Costa d'Avorio perché aveva paura della guerra: *"è per questo che sono andato via. In Costa d'Avorio è rimasta mia zia; mia madre è morta un mese prima della udienza in Commissione Territoriale[...] Ho paura di rientrare nel mio Paese perché non conosco chi ha ucciso mio padre e non so se io sia ricercato da queste persone. Dopo la morte di mio padre non ho più studiato, sono andato a lavorare al mercato fino ad una settimana prima del viaggio. Sono partito urgentemente perché non mi sentivo sicuro, qui c'è la libertà che non trovo nel mio Paese. [...] la situazione non è stabile, il governo non mantiene le promesse e la polizia al tempo scioperava"*.

All'esito dell'audizione la causa è stata trattenuta a riserva.

\*\*\*\*\*

Il ricorso va accolto nei termini e per le motivazioni qui di seguito riportate.

Preliminarmente occorre dire che, quando la domanda del ricorrente non è suffragata da prove documentali, il Giudice è tenuto a verificare la sussistenza dei parametri indicati dall'art.3, comma 5 D.lgs. n° 251/2007 al fine di valutare compiutamente le dichiarazioni del cittadino straniero richiedente protezione internazionale. Detta norma, unitamente all'art.8 D.lgs. n° 25/2008 relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del Paese di origine del richiedente asilo, costituisce il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale della domanda di protezione internazionale.

*"Le circostanze ed i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova, possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, e ciò non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del Paese."* (Cass. Sentenza n° 8282/2013).

Orbene.

Le circostanze ed i fatti allegati dal ricorrente non hanno superato il vaglio di affidabilità come sopra descritto perché non si può non evidenziare che, in assenza di ulteriori elementi, il solo





N° R.G. 3906/2017

racconto reso in sede di audizione davanti a questo Giudice non è servito a chiarire e circostanziare i fatti narrati, piuttosto ha reso lo stesso, complessivamente considerato, intrinsecamente inattendibile, non essendo, peraltro, ravvisabile alcun "*fumus persecutionis*" a suo danno nel Paese d'origine, non potendosi attribuire all'unico episodio raccontato solo in sede di giudizio e relativo alla uccisione del padre perché esponente politico, anche se veritiero, alcuna persecuzione nei suoi confronti da parte di un agente provocatore ben definito e per i motivi per i quali la normativa riconosce la protezione internazionale.

Il ricorrente, infatti, davanti a questo Giudice ha fornito una ricostruzione dei fatti in buona parte differente rispetto a quella effettuata davanti alla Commissione Territoriale, introducendo elementi nuovi al fine, molto probabilmente, di "sostenere" maggiormente la propria richiesta di protezione internazionale per la quale vi era stato il diniego da parte della Commissione Territoriale poiché la domanda era stata ritenuta sorretta da motivi meramente economici che, in quanto tali, non darebbero diritto alla invocata protezione.

Alla luce di quanto sopra, previo esame di tutta la documentazione allegata, questo Giudice ritiene che la domanda per il riconoscimento dello *status* di rifugiato non possa trovare accoglimento poiché i fatti, così come narrati, non integrano gli estremi per il citato riconoscimento così come disposto dall'art. 1° della Convenzione di Ginevra del 1951 e dell'art.2, 1° comma, lett. e) del D.lgs 251/2007.

Nè si ravvisano nel caso *de quo* i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ex art.14 Lett. a) e b) D.lgs 251/2007, poiché, tenuto conto degli elementi acquisiti in giudizio, non si ritiene sussistente il pericolo che l'odierno ricorrente, se tornasse in Costa d'Avorio, verrebbe condannato a morte od all'esecuzione della pena di morte, o sarebbe esposto alla tortura o ad altra pena o trattamento inumano o degradante.

Quanto alla protezione sussidiaria di cui alla lettera c) dell'art. 14 D.lgs 251/2007, si osserva quanto segue.

Dopo la guerra civile, durata quasi dieci anni, il Paese sta oggi tentando di creare una propria stabilità, anche se la situazione generale appare, comunque, molto delicata.

L'economia della Costa d'Avorio è una delle più floride del continente africano, ma dipende quasi interamente dall'esportazione delle materie prime e questo, come riportato in recenti scritti di geopolitica (fonte rivista di geopolitica *Micromega*, febbraio 2017) scatena da sempre gli interessi delle grandi multinazionali le quali sono pronte a finanziare i diversi gruppi dirigenti al fine di assicurarsi, con la presa del potere, il controllo del mercato globale.

È proprio la caduta del prezzo del cacao e del caffè, di cui la Costa d'Avorio è tra le prime produttrici al mondo, che verso la fine degli anni novanta ha prodotto un effetto disastroso sulla economia del Paese, ripercuotendosi negativamente sulla stabilità del governo e sugli assetti

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'G' followed by a period.



N° R.G. 3906/2017

sociali nazionali, tanto che è proprio in quel periodo che sono iniziate le prime grandi proteste di piazza dei cittadini ivoriani, sempre più poveri e disperati.

In questo clima, ove il malcontento generale era sempre in aumento e veniva represso con la forza, si fecero strada dei gruppi militari che, nel 2000, rovesciarono il Presidente in carica ed organizzarono nuove elezioni presidenziali.

Le elezioni si svolsero in un clima pesantissimo, con tentativi di brogli ed esclusione dalla corsa alla presidenza dello Stato, perché di "sangue misto", di Alassane Ouattara, attuale Presidente della Costa d'Avorio e, al tempo, principale candidato dell'opposizione.

La discriminazione razziale, fu, dunque, la scintilla che ha poi innescato, nel 2002, la guerra civile che ha devastato il Paese fino al 2011 e che rappresenta, oggi, l'elemento da cui partire per comprendere gli attuali disordini socio-politici ivoriani.

È bene sapere, infatti, che nel corso di alcuni decenni prima dello scoppio della guerra civile, moltissimi *malesie burkinabè* si spostarono nel territorio del nord ivoriano alla ricerca di maggiore stabilità e nuove fonti di reddito. Negli anni, pertanto, il tessuto sociale del nord del Paese si era (ed è) lentamente modificato tanto che il governo centrale arrivò a non riconoscere a gran parte della popolazione ivoriana del nord, a causa delle loro radici "non pure", la cittadinanza.

Questi, discriminati, si organizzarono con un esercito ribelle, armato da Stati esteri, insorgendo contro il governo centrale. Ciò nonostante, alle elezioni del 2000 la candidatura di quello che è l'attuale Presidente, venne bocciata dalla Corte Suprema ivoriana per "dubbia nazionalità" e, conseguentemente, rimasero in corsa due soli candidati. Il proclamato eletto venne, però, messo alla fuga dai sostenitori dell'altro candidato sconfitto, Gbagbo, che, con detta "manovra", "vinse", pertanto, le elezioni del 2000.

L'esito delle elezioni contribuì ulteriormente alla spaccatura all'interno del Paese che, infatti, aumentava sempre di più e molti dei territori del nord passarono sotto il controllo ed il comando delle forze ribelli sostenitrici di Ouattara. Il tentativo della Comunità internazionale di mediare per riportare l'ordine attraverso nuove elezioni che consentissero anche a Ouattara di parteciparvi, non impedirono il sorgere della guerra civile, ma costrinsero Gbagbo ad indire nuove elezioni, sempre rimandate fino al 2010, quando Ouattara vinse e Gbagbo venne invitato dalla Comunità internazionale, in particolare dalla Francia, a lasciare il potere.

Per diverso tempo la Costa d'Avorio si è ritrovata con due presidenti e due governi.

Le rivolte scoppiarono in ogni parte del Paese, con oltre tremila ivoriani deceduti a causa degli scontri, e ciò fino al recente arresto di Gbagbo.

Secondo i *reports* di *Amnesty International*, nel 2016 "la situazione di sicurezza si è mantenuta stabile, malgrado gli attacchi compiuti all'inizio dell'anno da gruppi armati e gli scontri intercomunitari scoppiati nell'ovest del Paese".

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a smaller 'B' and a period.





N° R.G. 3906/2017

Un freno alla stabilità socio-politica della Costa d'Avorio si è avuta nel gennaio del 2017 quando migliaia di soldati si sono ammutinati in segno di protesta per la mancata ricezione del "bonus" promesso per i servizi resi durante la guerra civile e per ottenere dal Governo stipendi più alti.

Ai ribelli sostenitori di Ouattara, oggi soldati integrati nell'esercito di Stato, durante la guerra erano stati, infatti, promessi 12 milioni di franchi *cfa* ciascuno, pari circa a 18.000,00 euro, in un Paese in cui lo stipendio medio è meno di 100 euro. Queste promesse non furono mai mantenute fino a che, dopo l'ammutinamento ed il sequestro del primo Ministro e la conseguente capitolazione del Governo, è stato siglato un accordo con le forze militari in protesta, ed alcuni militari hanno iniziato a ricevere il "bonus" tanto agognato.

L'allarme sembrava rientrato, ma i disordini sono nuovamente riesplosi più violenti dei primi anche perché gli altri militari, le forze di polizia e la gendarmerie hanno anch'essi reclamato lo stesso "bonus" e lo stesso trattamento ed agli scontri si sono uniti anche gli studenti.

Dall'inizio dell'anno gli episodi di sollevamento militare sono stati otto e diversi sono stati gli scontri nei quali sono state utilizzate armi da fuoco, con continui disordini ed un aumento di *checkpoint* militari in quasi tutti i quartieri delle grandi città.

Da ultimo, è cronaca internazionale recente quella degli attacchi a due basi militari avvenuti il 15 luglio c.a. presso le città di Abidjan e di Korhogo, respinti dalle forze di sicurezza locali (fonte *AfricaNews* e *Refworld*).

Il presidente della Lega ivoriana per i Diritti Umani, Pierre Kouamè Adjoumani, in merito alla situazione attuale della Costa d'Avorio così ha riferito alla stampa internazionale: *"pensavamo che la Costa d'Avorio stesse gradualmente emergendo dalla sua crisi, ma siamo sempre più testimoni che i vecchi demoni si sono risvegliati. L'esercito che dovrebbe dare la fiducia alle persone, purtroppo insorge a causa di promesse ingiuste. Se non sono soldati, sono quelli che sono stati demobilizzati a dimostrare"* (fonte *Refworld*, IRIN, *la violenza sporadica e la tolleranza presidenziale hanno messo a repentaglio la sicurezza dimenticata della Costa d'Avorio*, il 21 luglio 2017, disponibile all'indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/59759ff24.html>).

I cd. *"demobilizzati"* sono gli ex combattenti non integrati nell'esercito ufficiale che secondo esperti internazionali in materia, rappresentano la più grande minaccia a lungo termine per la stabilità del Paese, non essendo stati ancora né disarmati, né reintegrati nella società civile.

A questo quadro generale si deve aggiungere anche la fine della missione delle Nazioni Unite in Costa d'avorio, durata 13 anni, è terminata il 30 giugno di quest'anno. L'UNOCI ha dichiarato di essere sicuro che le autorità ivoriane sarebbero state in grado di proteggere, da soli, i propri cittadini, anche se le riforme militari dovevano ancora essere completate. Il Ministro della difesa Hamed Bakayoko ha applaudito alla fine della missione, da tutti gli ivoriani auspicata, affermando pubblicamente di voler lavorare *"in modo che l'esercito e la popolazione siano riconciliati. L'obiettivo finale è quello di avere un esercito forte e disciplinato"*.

Orbene.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



N° R.G. 3906/2017

La fine della missione dei Caschi Blu, le prossime elezioni del 2020, le ambizioni elettorali dei politici di fazioni opposte -pro-Ouattara, pro-Soro ed anche pro-Gbagdo-, le tensioni all'interno dell'esercito e le crescenti tensioni sociali, se non sono sufficienti al fine di affermare la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita od alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, così come richiesto dalle norme internazionali in materia e sopra richiamate, sono ritenute da questo Giudice, secondo l'orientamento della recente Giurisprudenza (Cassazione sentenza n°21903/2015) sufficienti per accordare al ricorrente la protezione umanitaria, misura che si concretizza nel permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art 5, comma 6 del D.lgs. 286/1998, potendosi affermare la sussistenza di una situazione di vulnerabilità oggettiva legata al clima di insicurezza e di forte preoccupazione presente in Costa d'Avorio che potrebbe anche portare, se non mutato, ad una recrudescenza della guerra civile (vulnerabilità oggettiva che, peraltro, si accompagna ad una vulnerabilità soggettiva rinvenibile, in particolare, nella giovane età del ricorrente e nel percorso di vita e di crescita dallo stesso positivamente attuato mediante non solo la sua integrazione nel tessuto sociale italiano attraverso lo sport e l'attività lavorativa, come dallo stesso dimostrato documentalmente, ma anche con il veloce apprendimento della lingua italiana che gli ha consentito di esprimere – quasi autonomamente - le proprie ragioni davanti a questo Giudice e che gli potrebbero consentire una più facile integrazione nel mondo scolastico, come dallo stesso desiderato: ritornare ora nel suo Paese di origine rappresenterebbe, anche sotto detto profilo, un serio pregiudizio).

La richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria in questa sede deve, pertanto, essere accolta.

In merito alla richiesta di riconoscimento del diritto di asilo ai sensi dell'art. 10 della Costituzione si rileva come la Corte di Cassazione con la sentenza del 26 giugno 2012 n. 10686 ha chiarito che il diritto di asilo è interamente attuato mediante la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo *status* di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della normativa di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/Ce del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Conseguentemente non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost., in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione.

Le spese processuali, in considerazione della contumacia della amministrazione convenuta, non devono essere liquidate.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'G' followed by a small dot.





N° R.G. 3906/2017

In ordine alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, vista la richiesta formulata nel ricorso introduttivo e reiterata in udienza, si provvede come da separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento del ricorso,

- 1) annulla il provvedimento impugnato, emesso in data 30 marzo 2017 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari nei confronti di [REDACTED] nato in Costa d'Avorio il 23.04.1998, CF. [REDACTED] CODICE VESTANET [REDACTED] nella parte in cui non ha riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari e, per l'effetto non ha trasmesso gli atti al Questore per i consequenziali adempimenti;
- 2) dichiara che [REDACTED] ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008 e 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998;
- 3) per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente, a cura della stessa parte ricorrente, per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008 e 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998;
- 4) nulla sulle spese.

Manda alla Cancelleria per la notifica al ricorrente della presente ordinanza, dandone comunicazione alla Commissione Territoriale interessata, nonché a Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cagliari.

Si comunichi.

Cagliari, 30.12.2017

Il GOT  
dott.ssa Elisa Lombardo

Depositato in Cancelleria  
Cagliari - 9 GEN 2018  
L'Operatore Giudiziario  
Gita Dessi